

## **AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 17/01/2024**

### **RIFORMA IRPEF, DECRETO MILLEPROROGHE E ULTERIORI NOVITA'**

<b>DECRETO "RIFORMA IRPEF"</b> .....	1
REVISIONE DELLA DISCIPLINA IRPEF: NUOVE ALIQUOTE E NUOVI SCAGLIONI DAL 2024.....	1
REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI.....	2
Oneri oggetto di riduzione .....	2
Determinazione del reddito complessivo.....	2
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI .....	2
<b>DECRETO "MILLEPROROGHE"</b> .....	2
PROROGA DIVIETO FATTURA ELETTRONICA IN AMBITO SANITARIO.....	3
PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO IN CASO DI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS.....	3
<b>ULTERIORI NOVITA'</b> .....	3
FATTURAZIONE ELETTRONICA PER FORFETARI OBBLIGATORIA DAL 1° GENNAIO 2024 .....	3
DIRITTO CAMERALE ANNUALE PER IL 2024.....	4
Sezione speciale del Registro delle Imprese.....	4
Sezione ordinaria del Registro delle Imprese.....	4



La presente informativa intende analizzare le principali novità di carattere fiscale introdotte dal Decreto "Riforma IRPEF" e dal Decreto "Milleproroghe", entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2023 ed in vigore dal 31.12.2023 e altre interessanti novità sempre in materia di fiscalità e contabilità.

## **DECRETO "RIFORMA IRPEF"**

Il 30 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30.12.2023 n. 216, **decreto legislativo relativo alla riforma dell'IRPEF**, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111).

**Tale provvedimento non interviene, però, sulle disposizioni di legge vigenti, ma introduce di fatto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d'imposta 2024.**

Di seguito si illustrano le principali disposizioni.

## **REVISIONE DELLA DISCIPLINA IRPEF: NUOVE ALIQUOTE E NUOVI SCAGLIONI DAL 2024**

L'art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023, **per il solo periodo d'imposta 2024**, prevede una **riduzione degli scaglioni di reddito da quattro a tre** attraverso l'accorpamento dei primi due scaglioni, con l'applicazione delle seguenti aliquote IRPEF:

- 23% per il primo scaglione di reddito complessivo fino a 28.000,00 euro;
- 35% per il secondo scaglione di reddito complessivo compreso tra 28.000,00 euro e 50.000 euro;
- 43% per il terzo e ultimo scaglione di reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro.

Si ricorda che, in sede di dichiarazione 2024 per il 2023, si tiene ancora conto dei seguenti scaglioni con le rispettive aliquote IRPEF (introdotti dalla Legge di bilancio 2023):

SCAGLIONE	ALIQUOTA IRPEF	REDDITO
PRIMO	23%	0 – 15.000 €
SECONDO	25%	15.000,01 – 28.000 €
TERZO	35%	28.000,01 – 50.000 €
QUARTO	43%	superiore a 50.000 €

Ulteriore novità applicabile per l'esercizio 2024 riguarda le **detrazioni per i redditi di lavoro dipendente** ex art. 13, c.1 lett. a) del TUIR. In particolare, qualora il reddito complessivo prodotto nel 2024 sia di ammontare inferiore a 15.000,00 euro, al contribuente spetta una detrazione per redditi di lavoro dipendente pari a **1.955 euro** (fino al 2023 compreso suddetta detrazione è pari a 1.880 euro).

Questo ha modificato la disciplina del trattamento integrativo: per l'anno 2024 spetterà ai contribuenti che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

- Reddito complessivo inferiore a 15.000,00 euro;

- Imposta lorda superiore alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente previste dall'art. 13, c.1 lett. a) del TUIR, diminuita di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

2

Per completezza, si sottolinea come le nuove disposizioni sopra illustrate e, in particolare, quella relativa alla riduzione degli scaglioni IRPEF, non si applicano per il calcolo degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025.

## REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI

Il D.Lgs. 30.12.2023 n. 216 (Riforma dell'IRPEF) ha previsto, per l'anno 2024, una **riduzione** di importo pari a **260,00 euro delle detrazioni complessivamente spettanti in relazione a taluni oneri** per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

### Oneri oggetto di riduzione

La diminuzione di 260,00 euro dell'importo totale delle detrazioni spettanti è prevista per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie (ad esempio rientrano gli interessi pagati per i mutui, le spese per l'istruzione sanitaria, le spese funebri);
- i premi di assicurazione pagati per rischio di eventi calamitosi;
- le erogazioni liberali effettuate in favore di partiti politici.

### Determinazione del reddito complessivo

Per l'applicazione della diminuzione della detrazione di 260 euro, il **reddito complessivo** che deve essere considerato è quello generato dal contribuente, senza tener conto del reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e degli immobili qualificati come pertinenze.

## ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

La Riforma dell'IRPEF modifica, come naturale conseguenza, la disciplina delle addizionali regionali e comunali. Nello specifico, è stato disposto il **differimento dei termini** entro i quali gli enti locali possono **modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per il 2024**.

Sia per le Regioni che per i Comuni (rispettivamente per **l'addizionale regionale e comunale**), il suddetto termine è prorogato al **15 aprile 2024** (in luogo dell'originario 31.12.2023).

Nel caso in cui non approvino entro la scadenza fissata del 15.04.2024 la legge modificativa, si applica anche per il 2024 quanto previsto per il 2023.

## DECRETO "MILLEPROROGHE"

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 è stato pubblicato il **Decreto Legge 30.12.2023 n. 215**, contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Di seguito si presentano le principali novità di carattere fiscale e contabile apportate.

## PROROGA DIVIETO FATTURA ELETTRONICA IN AMBITO SANITARIO

In base all'art. 10-bis, DL n. 119/2018, i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesi nel corso degli anni, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Ora, intervenendo sul citato art. 10-bis, il Decreto in esame **estende il divieto di fatturazione elettronica anche all'anno 2024**.

Pertanto, anche nel 2024, tutti i soggetti che **erogano prestazioni sanitarie sia che sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sia che non sono tenuti** dovranno continuare a emettere **fatture in modalità cartacea** nei confronti dei clienti persone fisiche.

Le prestazioni sanitarie il cui **committente** è un **soggetto diverso da persona fisica** (B2B) devono continuare, invece, a essere documentate da **fattura elettronica** via Sdi.

## PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO IN CASO DI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS

È disposta la **proroga di un anno** dei termini per la **notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / "de minimis"** in scadenza nel periodo 31.12.2023 - 30.6.2024:

- non subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione;

ovvero

- subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione comunque denominati;

il cui importo è **determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi** da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'obbligo di registrazione nel RNA.

## ULTERIORI NOVITA'

## FATTURAZIONE ELETTRONICA PER FORFETARI OBBLIGATORIA DAL 1° GENNAIO 2024

Dal 1° gennaio 2024 **tutti i soggetti aderenti al regime forfetario** hanno l'**obbligo di emissione della fattura elettronica** con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a prescindere dal fatturato prodotto.

Ai fini della predisposizione della fattura elettronica, innanzitutto è disponibile un **servizio offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate**, che permette di generare e trasmettere i file XML mediante Sdl.

Sul mercato, sono, poi, presenti **ulteriori software a pagamento** (ad es. Aruba o

QUADRA, che si appoggia al programma di contabilità dello Studio).  
Infine, lo Studio è a disposizione per la predisposizione e trasmissione allo Sdi delle vostre fatture elettroniche a un costo che varia da 7 a 15 € per fattura.

### Primi chiarimenti operativi

Il forfetario dovrà sempre utilizzare il **codice natura N2.2 in fattura**.

Considerando che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell'ambito del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, nel campo "Causale" o nel blocco "Altri dati gestionali" dovrà essere indicata la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.

Inoltre, quando l'importo della fattura è superiore a 77,47 euro, è necessaria l'applicazione dell'imposta di bollo, indicando il **suo assolvimento in maniera virtuale**.

## DIRITTO CAMERALE ANNUALE PER IL 2024

Sono state **confermate per il 2024** le misure del **diritto camerale annuale** già previste e dovute per l'anno 2023. Il **termine di pagamento coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi**.

Di seguito si ricordano gli importi di spesa previsti.

### Sezione speciale del Registro delle Imprese

Per i **soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese**, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

### Sezione ordinaria del Registro delle Imprese

Con riferimento alle **imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro**, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Infine, si ricorda che tale tributo è dovuto, nelle misure sopra indicate, anche dai soggetti che si iscrivono al Registro Imprese nel corso del 2024.